



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TEODORO

Via Rinaggiu snc - 07052 San Teodoro (SS) ☎ 0784/865953 - 📠 FAX 0784/865063 C.M. SSIC854009
www.icsanteodoro.it e-mail ssic854009@istruzione.it PEC ssic854009@pec.istruzione.it

Prot. n. 5131

San Teodoro, 27/09/2023

Circ. 15

Ai Docenti ed al Personale A.T.A.
dell'istituto
Ai Genitori
Al D.S.G.A
Loro Sedi

All'Albo dei Plessi e sul sito WEB dell'istituto

Oggetto: Disposizioni sulla vigilanza sugli alunni

Nell'esprimere l'auspicio che l'anno scolastico appena iniziato possa essere vissuto all'insegna della piena e proficua collaborazione tra la Scuola, il Comune e le Famiglie, nel comune intento di promuovere e garantire un servizio formativo di qualità rispondente alle esigenze del sistema economico-sociale del territorio, nonché alle legittime aspettative degli alunni e delle loro famiglie, favorendo così un processo di gestione cooperativa, si impartiscono, con la presente circolare, disposizioni organizzative atte a garantire la corretta e necessaria vigilanza sugli alunni desunte dalla normativa vigente e dal CCNL 2006/2009.

Gli adempimenti di seguito riportati costituiscono ordine di servizio per tutto il personale.

ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA ALUNNI

La vigilanza degli alunni, dal loro ingresso nella scuola sino alla loro uscita, costituisce per tutto il personale della scuola il dovere primario. I docenti e gli stessi collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare per prevenire qualunque evento che possa arrecare danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti, ivi compresi i docenti di sostegno, sono tenuti, per obbligo di servizio, a garantire la sorveglianza dei minori, **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni/attività (sia antimeridiane che pomeridiane) e fino al termine delle stesse, nonché ad assisterli, per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita, accompagnandoli al limite dell'area di pertinenza della scuola assicurando la vigilanza a coloro che saranno consegnati alle famiglie e a coloro che usufruiscono del servizio trasporto. Si ricorda che per "area di pertinenza" si intende oltre allo stabile anche tutta l'area del cortile delimitata dalla recinzione.

Un'ulteriore prescrizione da ottemperare riguarda il dovere dell'insegnante di essere sempre presente in aula nel momento del cambio di classe tra docenti da una classe all'altra.

Pertanto, è necessario che gli insegnanti si organizzino in modo tale da assicurare la sorveglianza di competenza.

A tal fine, i docenti sono invitati dunque ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell'ora di lezione e ad evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando, per casi particolarmente urgenti, altre soluzioni.

Si eviti di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante, rivolgendosi, in caso di necessità, al personale non docente operante nel piano il quale sarà tenuto alla sorveglianza solo per lo stretto

periodo di assenza del docente (pochi minuti). L'uscita degli allievi dalle classi durante l'attività didattica deve avvenire necessariamente previo permesso del docente ed in casi di effettiva necessità. Di norma, non deve essere consentita l'uscita degli alunni nelle prime due ore di lezione.

Nei cambi d'ora, gli alunni devono rimanere in aula. Il permesso d'uscita dalla classe deve essere richiesto al docente dell'ora successiva.

Inoltre, nei cambi di ora, o in caso di momentanea assenza del docente, il personale non docente in servizio dovrà garantire la sorveglianza degli alunni. (Art. 29, comma 5 e art. 47 del CCNL 2006/2009).

Con riferimento ai diversi ordini di scuola, si dispone quanto segue:

SCUOLA DELL'INFANZIA

I bambini sono affidati dai genitori ai docenti all'ingresso della sezione da dove li prelevano all'orario di uscita, se fuori orario, all'ingresso dell'edificio ai collaboratori scolastici, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.

Gli alunni che fruiscono del servizio scuolabus verranno accompagnati dal personale degli scuolabus (assistenti) nelle rispettive aule da dove li prelevano all'orario di uscita.

I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo dell'istituto. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d'identità. In caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno/o dalla scuola, gli insegnanti, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, hanno disposizione di contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederanno di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la locale stazione dei Carabinieri.

I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I cancelli dovranno essere aperti **cinque** minuti prima dell'inizio delle lezioni e gli alunni saranno accompagnati nelle rispettive aule dai propri docenti coadiuvati dal personale ausiliario. I discenti devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone del plesso.

I genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori impossibilitati ad accompagnare e a ritirare i propri figli dovranno compilare apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedere, ai sensi dell'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, l'uscita autonoma dell'alunno/a, utilizzando il modulo dell'istituto.

In assenza di autorizzazione all'uscita autonoma, gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno/o dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, hanno disposizione di contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederanno di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la locale stazione dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico; i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Al termine delle attività, antimeridiane o pomeridiane, si dispone che i docenti accompagnino ordinatamente i propri alunni fino al cancello esterno, posizionandosi davanti alla scolaresca. I collaboratori scolastici vigileranno il transito degli alunni cooperando con i docenti. Con precipuo riferimento alla Scuola Primaria, date le condizioni ambientali e la conseguente pericolosità in relazione alla giovane età degli scolari, si invita il personale docente a voler sensibilizzare i genitori affinché prelevino personalmente i propri figli all'uscita

da scuola, a tutela della loro incolumità. Dopo il termine delle lezioni e l'uscita degli alunni, nessuna persona estranea al personale della scuola, se non preventivamente autorizzata, può entrare nell'area scolastica.

VIGILANZA NEL CORSO DELL'INTERVALLO/RICREAZIONE

L'intervallo e il dopo mensa si configurano come attività didattica a tutti gli effetti e come tale vanno organizzati, evitando, per ovvie ragioni di sicurezza, attività ludiche che comportino notevole movimento (corse, pallone, ...). Prima e dopo la ricreazione, gli insegnanti provvederanno affinché l'uscita e il rientro in classe avvenga nel modo più ordinato e corretto possibile. Qualora l'insegnante addetto alla vigilanza dovesse allontanarsi temporaneamente per qualsiasi motivo, questi deve incaricare un/una collega o un Collaboratore scolastico in sua vece.

INDICAZIONI GENERALI IN PRESENZA DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Ciò premesso si dispone quanto segue:

- ✓ gli alunni che fruiscono del servizio di scuolabus, all'arrivo dell'autobus saranno accolti dai collaboratori e accompagnati nell'atrio dei rispettivi plessi ove sosterranno sotto la loro vigilanza; cinque minuti prima delle lezioni saranno prelevati dai docenti e accompagnati in classe.
- ✓ Al termine delle lezioni il docente con l'ausilio dei collaboratori scolastici accompagnerà gli alunni fino al cancello o porta esterna e li consegnerà al personale (es. autista) addetto all'assistenza durante il servizio di trasporto. Si ricorda a tal proposito che l'obbligo di vigilanza permane anche dopo il termine dell'orario scolastico e si esaurisce esclusivamente con la riconsegna del minore ad altro soggetto legittimato a gravarsene.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

Gli insegnanti, nonché i collaboratori scolastici verificheranno, inoltre, che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, mansione spettante in via prioritaria al personale docente, rientra anche tra i doveri del personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

CONCLUSIONI

La predisposizione e la messa in opera di idonee misure organizzative rientra nei precipui obblighi dell'istituzione scolastica.

Tali misure si caratterizzano in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo, e che "*particolari poteri e correlativamente più pregnanti doveri competono al preside dell'istituto, in considerazione della funzione direttiva che al medesimo è attribuita, specificata in particolare, per quanto qui interessa, dalle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 297/1994, che demanda al personale direttivo della scuola l'assunzione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della scuola prevedendo in particolare alla lettera d) dell'art. 369 che il preside deve "curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti,*

... l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola", nonché, alla lettera h), che deve "tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto." (Cassazione Penale Sentenza n.17574 del 07/05/2010).

La rilevanza, la delicatezza e la peculiarità della questione impongono dunque che ciascun operatore scolastico abbia consapevolezza che la mancata ottemperanza alle disposizioni impartite con la presente nota potrà esporre il responsabile a provvedimenti che, a seconda del danno conseguente alla noncuranza, potranno invadere il campo disciplinare, civile e/o penale.

Al riguardo, si precisa che il personale scolastico è personalmente responsabile degli adempimenti attribuitigli dal contratto di lavoro, in base alle disposizioni operative impartite dallo Scrivente.

La responsabilità è comunque a carico dell'Amministrazione Scolastica, la quale può rivalersi sul lavoratore solo in caso di dolo o colpa grave.

Quanto sopra, si ribadisce, a tutela dell'incolumità degli alunni e del personale, nonché degli stessi genitori.

Per doverosa e opportuna conoscenza, si allega alla presente nota, un sintetico documento che chiarisce le responsabilità del personale cui sono affidati minori.

Si pregano i Sigg. Docenti di voler dare ampia lettura di questa circolare in ciascuna classe con invito ai Genitori, annotato sul diario di ciascun discente, di prendere visione della presente nota sul Sito Web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Gnazzo

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs del 12/02/1993 n°39

RESPONSABILITA' DELLA VIGILANZA SUI MINORI

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico: in via primaria i docenti ma anche i collaboratori scolastici e, a diverso titolo, i dirigenti, in caso di omissione rispetto agli obblighi organizzativi.

La questione della vigilanza è uno dei problemi di non facile soluzione che il dirigente (in particolare nelle scuole che accolgono minori) si trova a dover affrontare in quanto dalla omessa vigilanza scaturiscono precise responsabilità ascrivibili al personale. Nello specifico:

- **La responsabilità civile extracontrattuale verso terzi** (alunni e famiglie)
- **La responsabilità disciplinare** (violazioni di doveri derivanti dallo status di pubblico dipendente)
- **La responsabilità amministrativa e patrimoniale** (quando per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente, l'amministrazione ha subito un pregiudizio economico)
- **La responsabilità penale** (qualora siano state violate norme penalmente perseguibili).

La responsabilità civile extracontrattuale scaturisce dalle disposizioni fondamentali del Codice Civile (artt. 2047 e 2048 c.c.): essa sussiste sia nel caso in cui l'alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere (minore), sia nel caso di soggetto capace; e se il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di terzi. Nell'ipotesi di danni procurati dagli alunni a se stessi sussiste, invece per l'istituto scolastico e gli insegnanti la responsabilità contrattuale.

E' importante sottolineare come, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega l'amministrazione ai dipendenti, la responsabilità civile per fatti cagionati dai dipendenti, è estesa alla stessa Amministrazione (art. 28 Cost.) che è chiamata al risarcimento qualora si accerti la sussistenza di dolo o colpa del dipendente; dunque il dipendente non può essere citato in giudizio a rispondere del danno in quanto, legittimata passiva è solo l'Amministrazione (rimane comunque salva la facoltà di un intervento volontario del dipendente nel processo civile). E' necessario ricordare che l'art. 61 della L.312/80 limita la responsabilità patrimoniale ai casi di dolo e colpa grave nell'esercizio della vigilanza. la scuola, quindi, può rivalersi contro il dipendente solo se questi abbia violato con dolo o colpa grave gli obblighi di servizio.

<ol style="list-style-type: none"> 1. FATTORI TIPICI CHE CONDIZIONANO L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA 2. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA 3. VALORE DELLE DICHIARAZIONI LIBERATORIE 4. AMBITO DI INGERENZA DELLA FAMIGLIA IN ORDINE ALLE SCELTE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA. 	<p>L'arco temporale dell'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento del minore alla scuola, o dal momento in cui il minore entra a scuola, fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o persone maggiorenni delegate dagli stessi, o in un luogo organizzato (es. cooperative che gestiscono il post-scuola), rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di altri soggetti deputati alla sorveglianza. Pertanto, oltre alle lezioni e a tutte le attività scolastiche in genere (ricreazione, mensa, gite, attività che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), il dovere di vigilanza non viene meno neppure in tutte quelle situazioni in cui sia stato autorizzato l'ingresso anticipato o la permanenza post-scuola nell'edificio scolastico. (Cass. 19.02.94 n. 1623). (q. n. 3) In base a quanto affermato si può distinguere una differenza fra la situazione di</p>
--	---

<p>5. DIFFERENZIAZIONE GIURIDICA DEL MOMENTO DI INGRESSO DAL MOMENTO DI USCITA</p>	<p>ingresso del minore a scuola e quella dell'uscita da scuola. La responsabilità della scuola decorre dal momento in cui l'alunno viene affidato all'insegnante o ad altro personale della scuola o l'alunno accede ai locali della scuola o alle sue pertinenze. Per questo è necessario provvedere ad organizzare l'accoglienza in modo tale da assicurare che non si verifichino situazioni in cui ci siano omissioni o assenza di vigilanza. Questo è un problema che ha impegnato molti dirigenti in particolare dopo il passaggio del personale collaboratore scolastico dalle dipendenze degli Enti Locali a quelle dello Stato. Infatti il contratto di lavoro del comparto scuola prevede che i docenti debbano assumere servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e nel profilo del personale collaboratore scolastico non sono previsti compiti di sorveglianza se non <u>"nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico"</u>. Ne consegue che in caso di infortunio verificatosi nel percorso casa-scuola, qualora la scuola abbia adottato idonee misure organizzative di accoglienza, la famiglia non può dar seguito ad azioni risarcitorie. La responsabilità, nel caso specifico, rimane in capo ai genitori o nel caso sia attivato il servizio trasporto all'amministrazione comunale.</p> <p>Diversa è la situazione riguardo all'uscita. Il minore, in questo caso è affidato ai docenti che ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del c.c. esercitano una responsabilità vicaria di quella parentale. Ne consegue che, non potendo esistere soluzione di continuità nella vigilanza dei minori, è d'obbligo affidare gli stessi ai genitori o in luoghi in cui, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo (es. trasporto scolastico). Il dovere di vigilanza e le responsabilità connesse non vengono meno neppure quando vi siano specifiche autorizzazioni delle famiglie. Le cosiddette liberatorie non costituiscono, infatti, cause esimenti la responsabilità dell'istituzione scolastica. Al contrario: in eventuali giudizi risarcitori esse possono diventare un elemento probatorio di responsabilità configurandosi come un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni. Le diverse autorizzazioni richieste dalle famiglie con formule di esonero di responsabilità dell'Amministrazione scolastica per eventuali danni, contravvenendo doveri di legge attribuiti in capo ai "precettori" non possono sortire alcun effetto di affievolimento della responsabilità anzi, come si è detto possono costituire un'aggravante. (q. n. 4) Per questo le famiglie stesse non possono ingerire ed intervenire in ordine alle scelte della scuola orientate al rispetto dei doveri di vigilanza del minore. Nella realtà quotidiana delle scuole è questo un problema che crea, spesso, incomprensioni e conflitti con le famiglie. (q. n. 5)</p>
--	--

	<p>Tuttavia, è necessario precisare che i gradi di responsabilità sono proporzionati alle circostanze soggettive ed oggettive in cui si verifica l'evento; infatti essi saranno inversamente proporzionali all'età ed al grado di maturazione degli alunni (q.1,2)</p>
<p>6. ONERE DELLA PROVA PER OMISSIONE DI VIGILANZA 7. STUDIO DI CASO: LE AZIONI DEL DIRIGENTE E LORO VALORE GIURIDICO</p>	<p>Nel caso di addebiti di responsabilità in caso di omessa vigilanza l'onere probatorio rimane a carico dell'amministrazione scolastica. Leonardo Venturini (in Diritto & Giustizia n. 46 dicembre 2005) cataloga gli oneri probatori in quattro fattispecie:</p> <p>a)responsabilità del soggetto se prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2047 e 2048 c.c.);</p> <p>b) responsabilità del soggetto se non prova che il danno è derivato da caso fortuito (artt. 2050,2051, 2052 c.c.);</p> <p>c)responsabilità del soggetto che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto;</p> <p>d) responsabilità sancita solo sulla base della <i>“sussistenza di un nesso di causalità fra fatto compiuto e danno prescindendo da un'imputazione in termini di colpevolezza”</i>.</p> <p>La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza 27.06.2006 n. 9346 dispone che deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 comma 2 del c.c., nei confronti dei precettori , al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso. Infatti la sentenza citata, afferma che <i>“la presunzione di responsabilità a carico dei precettori, di cui all'art. 2048 c.c., si applica ai soli casi in cui l'allievo, sottoposto a vigilanza, abbia cagionato a terzi un danno ingiusto e non anche, allorquando, il danno sia stato dall'allievo procurato a se stesso.....”</i>. In pratica il secondo il giudice ha ritenuto inapplicabile la norma specifica di cui all'art. 2048 c.c., ove per disculparsi il danneggiante deve provare di non aver potuto impedire il fatto, affermando che la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2043, ove è il danneggiato a dover dimostrare gli elementi su cui si basa la propria richiesta.(q. n. 7)</p> <p>Al dirigente scolastico non spettano compiti diretti di vigilanza ma obblighi organizzativi, di amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.), per cui sarà ritenuto responsabile qualora non abbia posto in essere le idonee misure. Nel caso di specie si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La comunicazione del dirigente alle famiglie contiene elementi illegittimi: non cita nello specifico le responsabilità che scaturiscono in capo ai soggetti che hanno in affidamento minori; non informa in modo preciso delle scelte organizzative della scuola (regolamento interno) e dei doveri del personale;

	<ul style="list-style-type: none">- La liberatoria, per i motivi predetti non solleva la scuola dalle responsabilità- La procedura adottata manca di una verifica scrupolosa dei fattori ambientali (sicurezza del percorso, traffico e viabilità, distanza della residenza dell'alunno, modalità di controllo del territorio ecc..) e dei fattori individuali (comportamento, autonomia, atteggiamenti, carattere ecc..).
--	---